



LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DI STRUTTURE RESIDENZIALI E PER MINORI, GESTANTI, MADRI CON FIGLI MINORI

Normativa di riferimento

Legge 4 Maggio 1983 n.184 “*Diritto del minore ad una famiglia*”;

Legge 8 novembre 2000, n. 328 “*Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*”;

Legge regionale 12 dicembre 2003 n. 41 “*Norme in materia di autorizzazione all’apertura ed al funzionamento di strutture che prestano servizi socio-assistenziali*”;

Deliberazione della Giunta regionale 23 dicembre 2004, n. 1305 “*Autorizzazione all’apertura ed al funzionamento delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale che prestano servizi socio assistenziali. Requisiti strutturali e organizzativi integrativi rispetto ai requisiti previsti dall’articolo 11 della L.R. 41/2003*”;

Legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 “*Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio*”, e, in particolare, l’art. 33, comma 2, lett. i) secondo il quale la Regione Lazio stabilisce i parametri per la determinazione del sistema tariffario e della compartecipazione degli utenti ai costi delle prestazioni;

Deliberazione della Giunta regionale 24 marzo 2015 n. 124 “*Requisiti per l’accreditamento delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale che prestano servizi socio-assistenziali nella Regione Lazio*”;

Deliberazione di Giunta regionale 24 marzo 2015 n. 126 “*Modifiche alla DGR 1305/2004: “Autorizzazione all’apertura ed al funzionamento delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale che prestano servizi socio-assistenziali. Requisiti strutturali ed organizzativi integrativi rispetto ai requisiti previsti dall’articolo 11 della L.R. n. 41/2003. Revoca delle DGR 498/2006, DGR 11/2010, DGR 39/2012. Revoca parziale della DGR 17/2011*”;

Deliberazione di Giunta regionale 19 dicembre n. 884 “*L.R. 10 agosto 2016, n.11 - art. 33, comma 2, lett. i) - Determinazione dei parametri per la definizione delle tariffe/rette per i servizi residenziali per l’accoglienza dei minori nelle strutture previste dalla deliberazione della Giunta regionale 1305/2004 e ss. mm e ii.*”.



1. Premessa

Il presente documento nasce dalla necessità di definire e standardizzare l'offerta del servizio di accoglienza in strutture residenziali per minori soli o con le mamme. L'intento è quello di coniugare le forme di intervento previste dalla normativa regionale vigente in materia e la necessità di introdurre nuove forme e modalità operative ormai indispensabili nella realtà sociale.

2. Oggetto delle linee guida

Le strutture socio assistenziali residenziali per minori temporaneamente privi di un ambiente familiare idoneo, sono finalizzate ad integrare o sostituire temporaneamente funzioni familiari compromesse e ad offrire al bambino o all'adolescente un ambiente educativo relazionale in cui elaborare un progetto futuro.

Oggetto delle presenti linee guida vuole essere l'intento di uniformare gli interventi posti in essere dalle diverse strutture socio-assistenziali per minori e madri con bambini visto l'importante compito al quale le stesse sono chiamate stante la peculiarità della tipologia di utenza cui sono destinate. Esse, infatti, devono garantire al minore e madre con bambini un contesto di protezione e di cura, nel quale proseguire il percorso evolutivo, mantenendo, ove è possibile, la relazione con la famiglia d'origine.

3. Finalità delle linee guida

Per il raggiungimento della tutela del minore le Strutture residenziali devono garantire:

- ❖ La cura dello sviluppo psico-evolutivo (igiene personale, corretta alimentazione, cura della salute, educazione all'affettività ed alla sessualità....);
- ❖ Consolidamento delle capacità personali (cura di sé, istruzione e formazione, gestione di tempi e spazi della quotidianità....);
- ❖ Perseguire obiettivi e adottare metodi educativi fondati sul rispetto dei diritti del minore, sull'ascolto e la partecipazione dello stesso al progetto che lo riguarda;
- ❖ Favorire le relazioni tra i ragazzi e tra essi ed i genitori, agevolando, in particolare, le relazioni tra fratelli laddove abbiano un significato positivo;
- ❖ Favorire i rapporti degli ospiti con il contesto sociale attraverso l'utilizzo dei servizi scolastici, del tempo libero, socio-sanitari e di ogni altra risorsa presente sul territorio;
- ❖ Collaborare con i Servizi Sociali territoriali preposti alle funzioni di tutela e vigilanza dell'infanzia e dell'età evolutiva e con le Autorità giudiziarie competenti;
- ❖ Accompagnamento verso percorsi di autonomia.



4. Le tipologie di strutture

L'apertura e la gestione delle strutture residenziali che accolgono minori e adolescenti, ivi comprese quelle per gestanti e per madri con figli minori, indipendentemente dalla loro denominazione e dal numero degli ospiti, sono soggette all'autorizzazione al funzionamento e all'accreditamento da parte del Comune su cui insiste la struttura. L'autorizzazione all'apertura ed al funzionamento deve essere acquisita prima dell'inizio dell'attività e prima dell'inserimento nelle graduatorie degli operatori qualificati.

Le tipologie di strutture che erogano servizi sociali e i requisiti minimi strutturali e organizzativi sono stati definiti, per la Regione Lazio, dalla L.R. 12/12/2003, n. 41 - DGR 1305/2004 e successive modifiche - DGR 884/2017 e DGR 126/2015.

Casa Famiglia per minori

Sono strutture di tipo familiare, che possiedono i requisiti strutturali previsti per gli alloggi di civile abitazione, destinate ad accogliere minori, anche di sesso ed età diversa, anche disabili, per i quali la permanenza nel nucleo familiare sia temporaneamente o permanentemente impossibile o contrastante con il loro adeguato sviluppo psico-fisico.

Gruppo Appartamento

Sono strutture a carattere comunitario, che possiedono i requisiti strutturali previsti per gli alloggi di civile abitazione, destinati ad accogliere fino ad un massimo di otto minori, anche di sesso ed età diversa, anche disabili, privi del necessario supporto familiare o per i quali la permanenza nel nucleo familiare sia temporaneamente o definitivamente impossibile o contrastante con il loro adeguato sviluppo psico-fisico.

I gruppi-appartamento sono funzionalmente caratterizzati dalla flessibilità organizzativa e dalla partecipazione degli ospiti alla gestione del servizio al fine di instaurare un clima di interrelazioni che stimoli l'acquisizione di comportamenti autonomi e differenziati.

Comunità alloggio per donne in difficoltà con figli

Sono strutture a carattere comunitario a ciclo residenziale per donne in gravidanza anche con figli minori, prive del necessario supporto familiare o per le quali la permanenza nel nucleo familiare sia contrastante, temporaneamente o definitivamente, con un loro equilibrato sviluppo psico-fisico.

Comunità educativa di pronta accoglienza per minori

E' una struttura di tipo comunitario, caratterizzata dalla continua disponibilità e temporaneità dell'accoglienza di un piccolo gruppo di minori e/o donne con figli minori, con un gruppo di educatori che a turno assumono la funzione di adulto di riferimento. Le comunità educativa di pronta accoglienza sono disponibili H24 e le ammissioni dei minori avvengono su segnalazione dei servizi territoriali, delle forze dell'ordine, dei servizi di pronto intervento sociale e da parte dell'autorità giudiziaria.



Comunità educativa di pronta accoglienza per donne in difficoltà con figli

E' una struttura a carattere comunitario caratterizzata dalla flessibilità organizzativa, che soddisfa con l'accoglienza immediata l'aspetto di urgenza del bisogno e le esigenze di protezione e di aiuto, ed è pertanto destinata, esclusivamente, alle situazioni di emergenza.

5. Prestazioni di base garantite all'utente

La gestione delle strutture sopra descritte richiede lo svolgimento di attività di diversa natura per le diverse tipologie di servizi. Di seguito sono riportate le prestazioni di base che devono essere obbligatoriamente fornite agli ospiti:

- 1) Servizi alberghieri: preparazione e somministrazione dei pasti garantendo l'equilibrio nutrizionale, la personalizzazione per particolari esigenze dietetiche o in caso di intolleranze alimentari; il rispetto delle convinzioni religiose e culturali; lavanderia, cura e pulizia degli ambienti;
- 2) Cura e igiene personale. Biancheria e vestiario. Tempo libero. Materiale scolastico: corredo personale di base, nel caso non venga fornito dalla famiglia; accessori e prodotti necessari per la cura e l'igiene personale; libri e spese scolastiche ordinarie, qualora non provvedano i genitori; spese per attività nel tempo libero qualora non provvedano i genitori (corsi, attività sportive, centri estivi, gite scolastiche,...); eventuale riconoscimento di una piccola somma settimanale, qualora non abbia reddito proprio; spese relative al permesso di soggiorno e al passaporto;
- 3) Farmaci. Cure mediche: pagamento dei farmaci necessari per le cure ordinarie degli ospiti e di eventuali ticket sanitari o di altre prestazioni sanitarie ordinarie non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, ma non particolarmente onerose; nel caso in cui l'ospite debba essere sottoposto a cure mediche straordinarie ed onerose, non previste dal Servizio Sanitario Nazionale, gli oneri economici non saranno a totale carico del gestore, ma dovrà essere preventivamente trovato un accordo con il Servizio Sociale per il pagamento; aiuto nell'assunzione di medicinali secondo le prescrizioni mediche; attivazione di tutti i presidi, servizi o figure sanitarie necessarie per tutelare la salute dell'ospite, nell'ambito dei servizi forniti dal Servizio Sanitario Nazionale, in caso di ricovero del minore le strutture devono garantire presenza educativa in ospedale e ogni forma di assistenza necessaria al bambino e le adeguate cure post-degenza e relativa convalescenza;
- 4) Attività di cura, educative, ricreative e di socializzazione: cura delle operazioni per l'igiene personale quotidiana; sostegno educativo all'inserimento scolastico, lavorativo e sociale; interventi necessari a garantire la frequenza scolastica; interventi che favoriscano la socializzazione, la gestione e l'organizzazione del tempo libero e l'integrazione con il territorio; adempimenti necessari a garantire la pratica religiosa, nel rispetto della credenza professata, purché ciò non contrasti con le norme vigenti e la tutela del minore; organizzazione ed assistenza del tempo libero, compresi eventuali periodi di soggiorno estivo; rispetto delle funzioni attribuite dalla normativa vigente agli esercenti la responsabilità genitoriale e supporto alla relazione tra minore e familiari come da progetto; collaborazione con tutti i Servizi Istituzionali, in particolare con il Servizio



Sociale, per il raggiungimento degli obiettivi previsti nel Progetto Educativo Individuale attraverso momenti di verifica e valutazione programmati; sostegno ed accompagnamento del minore nell'eventuale passaggio all'affido familiare/adozione; sostegno ed accompagnamento dell'ospite in percorsi di tipo psicologico; gestione, in caso di fuga o di altra criticità, delle comunicazioni al Servizio Sociale, alle Forze dell'Ordine, all'Autorità Giudiziaria, alle figure di rappresentanza legale; ogni altra attività strumentale al Progetto Educativo Individuale;

- 5) Trasporto: accompagnamento dalla/alla scuola, nonché in altri luoghi di frequentazione abituale (centri ricreativi, sportivi...) o luoghi di cura (servizi sanitari, ad es. Neuropsichiatria Infantile); accompagnamento occasionale in altri luoghi (ad es. Tribunale per i Minorenni) in territorio regionale o in zone limitrofe alla struttura;
- 6) Disbrigo di tutte le pratiche inerenti l'accertamento dell'età del minore straniero non accompagnato, nonché, quelle necessarie per il rilascio del permesso di soggiorno in favore dello stesso.

6. Prestazioni aggiuntive garantite dal gestore

Il gestore può specificare ulteriori attività garantite all'utente, comprese nella retta proposta. Altre prestazioni aggiuntive potranno essere offerte, con specificazione dei costi, ed eventualmente utilizzate in relazione a quanto previsto nel Progetto Educativo Individuale.

7. Personale e adulti accoglienti – idonee qualità morali

Per una maggiore garanzia degli utenti, tutti gli operatori dei servizi devono essere in possesso delle qualità morali di seguito indicate:

- insussistenza a proprio carico di procedimenti per l'applicazione di misure di sicurezza personali o di misure di prevenzione;
- non aver riportato condanne, ancorché con sentenza non definitiva, per uno dei delitti indicati agli art. 380 e 381 del codice di procedura penale;
- non aver riportato condanne con sentenza definitiva a pena detentiva non inferiore a un anno per delitti non colposi, salvi in ogni caso gli effetti della riabilitazione.

In ogni caso si rammenta quanto stabilito dalla legge n. 38/2006 riguardo all'interdizione perpetua da qualunque incarico nonché, da ogni ufficio o servizio, in istituzioni o in altre strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori a chiunque sia condannato o a chiunque sia stata applicata la pena su richiesta ex art. 444 del codice di procedura penale per delitti di natura sessuale su minori o di pedopornografia.

L'insussistenza di queste circostanze dovrà essere dichiarata dagli interessati ai sensi delle vigenti disposizioni in tema di autocertificazione.



8. Ammissione e trasferimenti

L'ammissione nei servizi può essere:

- programmata: le modalità e i tempi d'ingresso vengono concordate tra il Servizio Sociale ed il Responsabile della Struttura;
- in regime di accoglienza di emergenza (per le strutture che offrono questo servizio): in questi casi, valutata la necessità di attivare con immediatezza la risposta accogliente, indipendentemente dalla possibilità di avere a disposizione elementi esaustivi sul minore e la sua famiglia, il Servizio Sociale o le Forze dell'Ordine, previa telefonata di accordo con il referente della Struttura, accompagnano immediatamente il minore presso il luogo di ospitalità.

Nell'ammissione programmata, il Servizio Sociale competente consulterà l'elenco dei Gestori e sceglierà, a seconda della tipologia, la struttura rispondente alle esigenze del minore e/o della mamma con figli.

Nel caso di indisponibilità della struttura (per mancanza di posti o, in caso di inserimenti urgenti, per non disponibilità all'accoglienza secondo la tempistica necessaria all'intervento) si potrà scorrere l'albo fino a quando non verrà individuata la struttura disponibile. Se l'elenco dovesse esaurirsi senza la possibilità di reperire una idonea struttura, questi potranno essere individuati direttamente al di fuori dell'albo.

In ogni caso, sono fatte salve le disposizioni date dall'Autorità Giudiziaria in merito all'individuazione della struttura più idonea all'accoglienza del minore.

Il trasferimento dei soggetti dalla struttura di un soggetto gestore ad altra struttura di altro gestore, per qualsiasi motivo ipotizzabile, deve essere proposto dal Tutore di riferimento, dal Servizio Sociale o Autorità Giudiziaria, approvato dal Dirigente del Servizio Sociale, tenendo conto dei criteri di trasparenza, rotazione ed economicità.

9. Dimissione

La dimissione avviene su disposizione del Servizio Sociale per il raggiungimento degli obiettivi del Progetto Educativo Individuale, per la necessità di un cambio di struttura in relazione a mutate esigenze del minore, per la variazione del Progetto Educativo Individuale, per il raggiungimento della maggiore età.

Qualora sopraggiungano condizioni, segnalate anche dalla stessa struttura, che rendano inattuabile il Progetto Educativo Individuale, gli ospiti potranno essere dimessi su disposizione del Servizio Sociale previa comunicazione all'Autorità Giudiziaria.

In caso di allontanamento ingiustificato degli ospiti, la Struttura è tenuta a comunicarlo al Servizio Sociale ed alle Forze dell'Ordine.



10. Conservazione del posto per assenza temporanea

I minori ospiti della Struttura residenziale avranno diritto alla conservazione del posto a seguito di assenze dovute a:

- a) ricovero ospedaliero;
- b) rientro in famiglia per un periodo di tempo limitato;
- c) allontanamento non autorizzato dalla comunità residenziale (soltanto per i primi 3 giorni);

La motivazione dell'assenza dovrà essere indicata esplicitamente nel riepilogo presenze da allegare alle fatture e la retta giornaliera.

Per quanto attiene il punto b) la retta sarà dovuta al 50% se l'assenza sarà di durata superiore ai 15 consecutivi giorni fino ad un massimo di 30 giorni consecutivi.

In ogni caso di assenza, il Servizio Sociale, sentito il parere del referente della struttura, può decidere la sospensione o la dimissione dal servizio previa comunicazione all'Autorità Giudiziaria. In caso di sospensione del servizio non verrà erogata alcuna retta.

11. Corrispettivo - regime delle spese

Il corrispettivo per il servizio prestato dal gestore è dato dalle rette giornaliere individuali differenziate in base ai servizi forniti e alle tipologie di utenza, oltre IVA se dovuta.

La retta deve essere rapportata agli elementi di calcolo individuati dalla determinazione dirigenziale 30 giugno 2017 n. G09176 per la definizione della tariffa/retta delle strutture di accoglienza per minori secondo i seguenti parametri:

- a) l'analisi dei requisiti minimi per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento;
- b) il calcolo del tasso di occupazione;
- c) il numero di giornate di assistenza calcolata su base annuale;
- d) l'individuazione, sulla base dei requisiti minimi, della dotazione organica necessaria per l'assistenza sulla base della dimensione della struttura di riferimento;
- e) l'individuazione, applicando i costi standard utilizzati per la determinazione delle tariffe vigenti e/o le rilevazioni effettuate sul territorio regionale e nazionale, del costo del personale;
- f) il calcolo dei costi alberghieri sulla base dei costi *standard* utilizzati per la determinazione delle tariffe vigenti e dei costi di riferimento individuati dall'ANAC;
- g) il calcolo dei costi generali e dei costi di struttura sulla base dei costi standard utilizzati per la determinazione delle tariffe vigenti nonché su rilevazioni effettuate sul territorio regionale e nazionale;

Per quanto riguarda le spese di vario genere, che si rendano necessarie in relazione a ciascun ospite, si adottano i seguenti criteri:



- sono comprese nella retta giornaliera le spese poste a carico del gestore in base alle presenti linee guida come incluse nella retta giornaliera;
- sono inoltre ricomprese nella retta giornaliera tutte le altre spese indicate quali prestazioni aggiuntive garantite dal gestore all'utente;
- le spese straordinarie ed onerose (comprese le prestazioni non previste dal Servizio Sanitario Nazionale) saranno sostenute in base a quanto stabilito, caso per caso, con il Servizio Sociale;
- per le spese sanitarie, che per giustificati motivi o per necessità urgenti non possono essere poste a carico del Servizio Sanitario Nazionale, il gestore dovrà obbligatoriamente produrre una attestazione dell'Azienda ASL che certifichi tali necessità e che, valutata anche la possibilità di accedere ad altre strutture pubbliche o private accreditate presso l'Azienda ASL, dichiara impossibile rendere la prestazione in tempi adeguati. In mancanza di tale attestazione non sarà possibile riconoscere alcun rimborso delle spese sanitarie sostenute.

Se le dimissioni o il trasferimento di cui sopra non avranno luogo nel giorno stabilito, da quella data non verrà corrisposta alcuna retta, né per presenza, né per assenza temporanea.

Nel caso di trasferimento la retta giornaliera della struttura dalla quale l'utente viene dimesso non sarà corrisposta per il giorno del trasferimento in quanto sarà corrisposta alla nuova struttura di accoglienza.

Ogni spesa che non risulterà approvata dal Comune non verrà pagata.

In applicazione delle disposizioni di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 884 succitata le rette dovranno prevedere un adeguamento graduale delle tariffe/rette applicate con le seguenti scadenze:

1. a valere dal 1.01.2018 tariffa/retta minima pari all'80% dell'applicazione dei parametri;
2. a valere dal 1.01. 2019 tariffa/retta minima al 90% dell'applicazione dei parametri;
3. a valere dal 1.09.2019 tariffa/retta minima applicazione piena dei parametri.

12. Prestazioni aggiuntive garantite dal gestore

Il gestore può specificare ulteriori attività garantite all'utente, comprese nella retta proposta, che saranno valutate in modo preferenziale a parità di prezzo.

Altre prestazioni aggiuntive potranno essere offerte, con specificazione dei costi, ed eventualmente utilizzate in relazione a quanto previsto nel Progetto Educativo Individuale.

13. Fatturazione

Le fatture dovranno essere emesse entro i primi 15 giorni di ogni mese, per il servizio prestato nel mese precedente, allegando un dettagliato foglio presenze riportante le motivazioni delle eventuali assenze ed i cambi della frequenza stabilita.



L'Amministrazione non risponde per eventuali ritardi o sospensioni nei pagamenti imputabili al mancato rispetto, da parte del gestore, del presente accordo. Il pagamento è comunque subordinato al corretto completamento delle procedure amministrative e contabili di legge e di regolamento proprie degli Enti locali, tra le quali la verifica della regolarità contributiva con l'acquisizione del D.U.R.C., laddove sia previsto. Il soggetto gestore dichiara di essere a conoscenza degli obblighi a proprio carico disposti dalla L. 136/2010 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari e del GDPR Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo sulla protezione dati.